PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(ai sensi della L. 190/2012 e del PNA – Piano Nazionale Anticorruzione)

Pubblicato 02.07.2015

Indice

✓	Contesto di riferimento
✓	Predisposizione del Modello di prevenzione della corruzione
✓	Gli obblighi di trasparenza
✓	Identificazione delle aree a rischio e delle modalità esemplificative di realizzazione dei fenomeni corruttivi
✓	Presidi di controllo
✓	Piano della Formazione

1. Contesto di riferimento

In relazione alle previsioni della L. 190/12 e dalla C.I.V.I.T. l'Autorità Nazionale Anticorruzione del Piano Nazionale Anticorruzione (ora ANAC), l'Artianum srl in liquidazione società strumentale in house a totale partecipazione del Comune di Arzano (Na) ha avviato un intervento ai fini dell'adozione di un proprio Piano di prevenzione della corruzione ex L.190/12, i cui contenuti sono coordinati con il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, approvato in assemblea ordinaria.

In ragione di ciò, il Piano in questione è un documento in progress.

Nei termini di legge, si intende adeguarsi agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione. Si è inteso, così, riassumere i chiarimenti forniti dall'Organo Nazionale istituzionalmente deputato:

- «Le società partecipate e gli altri enti privati controllati dall'Amministrazione si debbono dotare di un proprio piano anticorruzione, nelle forme stabilite dal P.N.A. sia pur sotto forma di redazione semplificata e adattata alle misure del rischio già previste in virtù del D.Lgs. 231/01; i singoli piani devono essere trasmessi all'Ente Controllante e pubblicati su sito istituzionale.
- Gli stessi soggetti debbono nominare una figura responsabile del coordinamento delle misure di prevenzione, affine a quello previsto dall'ente controllante. Tale figura, che potrà anche essere individuata nel Collegio sindacale, dovrà verificare l'attuazione di tutte le strutture applicabili alla propria struttura in ottemperanza al piano ed, inoltre, dovrà vigilare e governare la materia delle incompatibilità/inconferibilità, così come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs 39/2013.»

In caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza risponde a diverso titolo: i) erariale, ii) eventualmente civile, iii) disciplinare; iv) di responsabilità dirigenziale (impossibilità di rinnovo dell'incarico e nei casi più gravi, revoca dell'incarico e recesso dal rapporto di lavoro).

2. Predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione, emanato nel settembre 2013, ha previsto l'adozione di uno specifico strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi per gli "enti pubblici economici" e per le "società di diritto privato in controllo pubblico", denominato "Modello di prevenzione della corruzione" (PNA – Piano Nazionale Anticorruzione, par. 3.1.1 e All. "tavole PNA 6 settembre").

Al riguardo è stato deliberato in assemblea ordinaria un piano di intervento specifico finalizzato all'aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/01 coordinato dall'ufficio dei controlli interni dell'ente locale

L'intervento ha ad oggetto l'intera struttura organizzativa e, in particolare, le aree maggiormente sensibili nell'ambito del suddetto Decreto. In questa occasione, la Società ha integrato l'analisi rispetto all'introduzione del nuovo profilo di rischio corruttivo previsto dalla Legge 190/12 al fine di delineare un Piano di prevenzione della corruzione.

In linea generale, coerentemente con le linee guida contenute nel P.N.A, l'approccio metodologico utilizzato si baserà principalmente sulle seguenti attività:

- Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio;
- Valutazione del rischio:
- Analisi delle misure di prevenzione.

L'attività di mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio (anche nell'ambito della legge 190/12) avverrà attraverso la predisposizione di strumenti operativi di dettaglio, quali ad esempio: questionari/checklist per la realizzazione delle interviste con i referenti aziendali identificati e coinvolti nei processi aziendali potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo, schede di dettaglio/verbali degli incontri, ai fini della condivisione delle risultanze emerse in sede di interviste e matrici delle principali attività a rischio.

Contestualmente all'attività di *Risk Assessment* e *Gap Analysis* realizzate nell'ambito dell'aggiornamento del Modello 231, si è proceduto alla individuazione del Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione individuato nella figura del revisore dei conti della società .

Tale Piano come disciplinato dal par. 3.1.1 del P.N.A. dovrà consentire la realizzazione di un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali; a tal fine, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 dovranno considerare il rischio di fenomeni corruttivi e presentare il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della I. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative:
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. Gli obblighi di trasparenza

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ,di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Società e sono mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è previsto il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati. Tale richiesta di accesso (definito civico – art. 5) non è sottoposta ad alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione. Il documento e il dato richiesto devono essere pubblicati sul sito entro trenta giorni.

4. Sito istituzionale

Il contenuto della disciplina applicabile alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è rinvenibile nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 (commi 15 – 33), a cui si rinvia.

I restanti commi da 17 a 24 recano disposizioni diverse in materia di disciplina di incarichi arbitrali e di controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture non direttamente collegate alla tematica del digs sulla trasparenza.

Sulla base di quanto esposto, si specifica che la società partecipata ha previsto all'interno del proprio sito internet una sezione dedicata denominata "Amministrazione trasparente". In essa è prevista la pubblicazione delle seguenti voci:

- 1. Affidamento di lavori, forniture e servizi
- 2. Affidamento di incarichi di lavoro autonomo
- 3. Bandi di gara
- 4. Bilanci

- 5. Indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.d.R. del 28 12 2000 n. 445 e successive modifiche.
- 6. Informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi in corso (riservato ai diretti interessati)
- 7. Dati informativi sull'organizzazione tecnici e dipendenti

<u>5.Identificazione delle aree a rischio e delle modalità esemplificative di realizzazione dei fenomeni corruttivi</u>

Nell'ambito della attività di *Risk Assessment* 231 in corso, la Società particolarmente sensibile alle tematiche di governance ha avviato le attività di identificazione delle aree maggiormente a rischio corruzione e la valutazione dell'esposizione delle stesse al fenomeno corruttivo.

Alla data attuale, è in corso di svolgimento l'analisi dei processi preliminarmente identificati come potenzialmente sensibili al rischio corruzione, attraverso incontri mirati ed interviste con i referenti aziendali coinvolti nei suddetti processi.

Tale attività è finalizzata a:

- comprendere le attività/processi di competenza delle diverse strutture organizzative e identificare, in relazione al contesto, all'attività svolta e alla funzione dell'ente le aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012;
- identificare le potenziali modalità di realizzazione delle condotte illecite per ciascun processo identificato:
- rilevare i principi di gestione del rischio adottati, vale a dire i meccanismi di controllo di processo e organizzativi implementati a presidio dei rischi identificati.

Nell'ipotizzare le modalità di attuazione dei fenomeni corruttivi, si procederà all'analisi delle casistiche di corruzione attiva e passiva, a vantaggio o a danno della società, prevedendo così la possibilità che quest'ultimo sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico, ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

Le analisi delle aree a rischio con riferimento alla potenziale realizzazione dei fenomeni corruttivi e l'esame dell'applicabilità degli illeciti previsti dal D.Lgs 231/01 coinvolgeranno tutti i processi identificati come sensibili nell'ambito del business della Società.

I risultati verranno poi sintetizzati e rappresentati in un documento di dettaglio, che per ogni area a rischio di fenomeno corruttivo definirà:

- ipotetici scenari di rischio (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di fenomeno corruttivo ipotizzabile;
- aree aziendali potenzialmente coinvolte;
- presidi in essere per la gestione del rischio, vale a dire tutte le azioni intraprese per mitigare il rischio corruzione identificato (protocolli e procedure, attività di formazione, codice di comportamento, etc.);
- valutazione del rischio per ciascun processo/area a rischio identificato.

Con riferimento alla valutazione del rischio, si specifica che questa verrà condotta sulla base della metodologia prevista dall'Allegato 5 del P.N.A.

Quest'ultimo prevede la valorizzazione del rischio corruzione sulla base della probabilità che lo stesso si realizzi e degli impatti che questo potenzialmente può produrre, in termini economici, organizzativi e reputazionali, tenendo in considerazione, tra gli altri fattori, i controlli vigenti.



La tabella sopra riportata, rappresenta un estratto dell'Allegato 5 del P.N.A. al quale si fa riferimento per l'identificazione dei criteri di valutazione e valorizzazione complessiva del rischio corruzione, in termini di "Valori e frequenze della probabilità" e "Valori e frequenza dell'impatto".

Come riportato nella tabella, la valutazione complessiva del rischio risulterà dal prodotto del valore della probabilità che il rischio si verifichi e il valore dell'impatto potenziale che questo ha sull'organizzazione.

5. Presidi di controllo

A valle dell'identificazione dei processi a rischio corruzione, si procederà all'analisi del sistema di gestione del rischio. Per sistema di gestione del rischio si intende, così come definito nel P.N.A., l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione, finalizzate alla riduzione delle probabilità che i fenomeni corruttivi si verifichino.

Nello specifico, il P.N.A. fa esplicito riferimento a tutte le azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, i controlli sulla gestione dei rischi di corruzione e le iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione, coerentemente con la valutazione del rischio effettuata.

Per quanto concerne gli specifici presidi di controllo sulla gestione dei rischi di corruzione, efficaci sia ai fini della prevenzione della corruzione sia in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, si rimanderà per una più completa trattazione al "Modello di organizzazione, gestione e controllo" in corso di aggiornamento ed, in particolare, ai protocolli specifici di controllo allegati al suddetto Modello.

Inoltre, il P.N.A. prevede l'adozione di un Codice di Comportamento, il quale contempli al suo interno un sistema di gestione delle denunce delle violazioni e identifichi le attività della struttura deputata ad emanare pareri sulla applicazione del Codice stesso.

6. Piano della Formazione

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, a seguito della finalizzazione dell'aggiornamento del Modello 231 e della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione sarà necessario procedere con la definizione di un Piano per la formazione in tema anticorruzione.

Come previsto dal P.N.A. quest'ultimo identificherà:

- la quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore,
- la tipologia dei contenuti offerti,
- i destinatari della formazione in tema di anticorruzione,
- i soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione.

(Dr.Michele Scognamiglio)